

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]

Per [REDACTED], l'avv.to [REDACTED] oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED], l'avv.to [REDACTED]

Le parti concludono come in atti

Oggi **23 maggio 2013**, fino ad ore, innanzi al Giudice dott. Francesco Antonio Genovese

Il Presidente Istruttore

Udita la discussione pronuncia la sentenza come da allegato.

Il Giudice
dott. Francesco Antonio Genovese

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato**

SENTENZA

N. [REDACTED]

Reg. cron. n. [REDACTED]

Reg. rep. n. [REDACTED]

OGGETTO

*Tributi- prestazione
di raccolta e
smaltimento dei
rifiuti urbani -TIA -
Assoggettabilità a
IVA*

Il PI dr. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] promossa da [REDACTED], domiciliato presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende,

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED], domiciliato presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende,

APPELLATO

Rilevato che è sottoposto a questo Tribunale l'esame dell'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 1166/11 del 16.9.2011 con cui il Giudice di Pace di Prato ha ritenuto non assoggettabile ad IVA la prestazione di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e, conseguentemente, ha accolto la domanda del Sig. [REDACTED] di restituzione dell'IVA versata per l'anno 2006, pari ad Euro 72,23;

Considerato che [REDACTED] ha innanzitutto eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia ascrivibile alla giurisdizione tributaria; che tale eccezione deve essere disattesa alla luce della giurisprudenza di legittimità ed in particolare della pronuncia delle sezioni unite civili della SC (Sez. U, Ordinanza n. 2064 del 28/01/2011, Rv. 616311) le quali hanno statuito che <<la controversia con cui un contribuente richiede ad una società concessionaria della riscossione dei tributi locali la restituzione della somma corrisposta, a titolo di IVA, in occasione del pagamento della Tariffa di igiene ambientale (TIA), spetta alla giurisdizione ordinaria, perché soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione dei beni o la prestazione di servizi (quindi la società concessionaria) e la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica fra privati, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata>>; che, al pari del caso esaminato dalle [REDACTED] nella specie, la controversia attiene ad un rapporto privatistico tra il soggetto che svolge le prestazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti (l'[REDACTED]), soggetto passivo dell'imposta, ed il privato che fruisce del servizio, a pagamento, e sul quale l'ente erogatore del servizio intende far ricadere il peso dell'imposta, senza che nella lite sia stata coinvolta l'Agenzia fiscale che ha incassato il pagamento di quanto riscosso dall'[REDACTED]; che, infatti, le stesse Sez. U, nella Sentenza n. 2775 del 2007 (Rv. 594804) pure resa in tema di IVA, hanno ulteriormente chiarito che <<spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge: poiché, infatti, soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata. (In applicazione di tale criterio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la giurisdizione del giudice tributario relativamente alla domanda di rimborso della maggiore IVA pagata dall'utente di una fornitura di gas nei confronti della società erogatrice)>>; che, ovviamente, a monte della pretesa in esame v'è la questione di merito (che si andrà ad esaminare) circa l'assoggettabilità di tale servizio al pagamento dell'IVA, ciò che [REDACTED] da per scontato e che, invece, secondo l'acquirente del servizio tale non è, in considerazione della sua natura di tributo come corrispettivo di un servizio, atteso che secondo la migliore dottrina anche un tributo può essere il corrispettivo di una prestazione di servizio;

che [REDACTED] ha, in secondo luogo, eccepito il difetto di competenza per materia del giudice di pace, a conoscere dei rapporti tributari (IVA) intercorrenti tra il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ([REDACTED]) ed il fruitore di tale servizio; che tale eccezione è fondata alla luce del principio di diritto posto dalla SC (Sez. 5, Sentenza n. 2056 del 30/01/2008, Rv. 601541) secondo cui <<la materia delle cause relative a tributi diversi da quelli che sono oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ostando l'art. 5 cod. proc. civ. all'applicazione dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rientra nella competenza del tribunale ex art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha confermato

la decisione del giudice di pace che, in relazione ad un'opposizione a cartella esattoriale concernente il mancato pagamento di tassa automobilistica con relativi interessi e soprattasse, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del tribunale)>>;

che, nella specie, pur non trattandosi di << tributi diversi da quelli che sono oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 >> (venendo in rilievo l'IVA), la competenza per materia del tribunale è data dalle limitazioni sofferte dalla giurisdizione tributaria, con riferimento a tutte quelle controversie che non hanno ad oggetto <<un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica fra privati, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata >> (Sez. unite cit.);

che, di conseguenza, per la violata regola in materia di competenza, la sentenza del primo giudice è nulla;

che, in conseguenza di tale nullità, trova applicazione la disciplina ordinaria del giudizio d'appello, in quanto compatibile, con la conseguenza che, non vertendosi in una delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., deve procedersi alla rinnovazione del provvedimento dichiarato nullo, eventualmente mediante l'espletamento dell'attività istruttoria non svolta in primo grado, avuto riguardo alla pienezza della cognizione spettante al giudice d'appello ed all'inapplicabilità del divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., che in tale ipotesi è riferibile esclusivamente alle domande nuove (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19238 del 11/07/2008, Rv. 605352);

che, non essendovi richieste istruttorie delle parti, le quali hanno svolto solo conclusioni di merito ritenendo la controversia pienamente istruita (in via esclusivamente documentale), questo decidente deve pronunciarsi sulla questione di diritto agitata dalle parti: se sia assoggettabile ad IVA la prestazione di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e, quindi, se il pagamento che ne abbia fatto l'utente del servizio debba formare oggetto di ripetizione, con riferimento all'IVA versata per l'anno 2006;

che tale ultima precisazione, infatti, non è affatto priva di rilevanza;

che, la SC (Sez. 5, Sentenza n. 3756 del 09/03/2012, seguita da ultimo, dalla Sent. n. 8383 del 05/04/2013) ha già avuto modo di precisare che gli istituti della **tariffa integrata ambientale** e della **tariffa d'igiene ambientale**, per quanto denominati in acronimo allo stesso modo (TIA) sono, in realtà due istituti del tutto diversi tra di loro che meglio dovrebbero essere denominati come **TIA-2** (la **tariffa integrata ambientale**) e **TIA-1** (la **tariffa d'igiene ambientale**) in quanto tale diversificazione costituirebbe il necessario approdo volto ad evitare quella assimilazione della vulgata costituente <<una forzatura logica del tutto inaccettabile >>;

che, infatti, la **TIA-2**, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, è stata istituita previa soppressione (e, dunque, in conseguente sostituzione) della **tariffa d'igiene ambientale (TIA-1)** ma essa non risulta ancora applicabile non essendo stato emanato il previsto regolamento attuativo, di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 238;

che, in base al successivo comma 10, dello stesso art. 238, fino alla completa attuazione della **tariffa integrata** o **TIA-2** (<<peraltro solo virtuale, essendo codesta a sua volta destinata a cedere il passo, con decorrenza 1.1.2013, all'istituto tributo comunale rifiuti e servizi - c.d. res - di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 >>), continuano ad applicarsi le discipline regolamentari prima vigenti; e dunque, la disciplina regolamentare della **tariffa d'igiene ambientale (TIA-1)**;

che, del resto, non risulta - né è in qualche modo dedotto - che il comune di **Prato** abbia, in concreto, e per quanto rileva in causa, provveduto ad attuare la **tariffa integrata**, o **TIA-2**,

con proprio autonomo regolamento - in base alla facoltà pur concessa dal D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2-*quater*, conv. con modificazioni in L. n. 13 del 2009, giustappunto per l'eventualità della mancata adozione del ripetuto regolamento ministeriale attuativo entro il 30.6.2009;

che, a tali conclusioni, del resto la SC è pervenuta anche sulla base della nota sent. n. 238/2009 della Corte costituzionale ove è detto che <<la rilevata formale diversità delle fonti istitutive delle due suddette tariffe (ancorché entrambe usualmente denominate, in breve, tia), la successione temporale delle fonti, la parziale diversità della disciplina sostanziale di tali prelievi, il fatto che la tariffa integrata espressamente sostituisce la tariffa di igiene ambientale>> impediscono, in buona sostanza, di ritenere che la questione sollevata in causa sia incisa dall'evoluzione concernente la tariffa integrata ambientale;

che, dunque, secondo la SC, la questione relativa alla affermata (dalla appellante) soggezione della **TIA-1** all'Iva va <<risolta in coerenza con la pacifica natura tributaria della medesima, con la mancanza di disposizioni legislative che espressamente assoggettano a Iva le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti e con l'irrilevanza di diverse prassi amministrative (in effetti esistenti in alcuni territori), posto che la natura tributaria della tariffa va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa, e non da dette eventuali distorte prassi>> e ciò in quanto, come ha più volte affermato la Corte costituzionale <<la **tariffa di igiene ambientale** (t.i.a.) costituisce una mera variante della t.a.r.s.u. disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni) e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima" (sent. n. 238/2009 e ord. nn. 300/2009 e 64/2010)>>;

che del resto tale ultima conclusione è stata fatta propria anche dalle SSUU civili della SC con l'affermazione secondo cui <<la **tariffa di igiene ambientale** (t.i.a.), disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della t.a.r.s.u. (disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993) e conserva la qualifica di tributo, propria di quest'ultima, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la debenza della t.i.a. hanno natura tributaria e sono da attribuire alla cognizione delle commissioni tributarie (senza che ciò si ponga in contrasto con l'art. 102 Cost., comma 2)>> (Sez. Un. nn. 14903/2010 e 25929/2011);

che, la SC ha altresì concluso che, in base a tali principi, <<stante la mancanza di disposizioni legislative suscettibili di esser richiamate a presidio della affermata soggezione a Iva della prestazione del servizio di smaltimento in sé e per sé considerata sia (disposizione che, oltre tutto, ove esistenti, determinerebbero fondati dubbi di legittimità alla luce della normativa comunitaria - direttiva 2006/112/Ce - che esclude in via generale l'assoggettamento a Iva di diritti, canoni e contributi percepiti da enti pubblici "per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità)>>, gli importi pretesi a titolo di **tariffa d'igiene ambientale** non sono assoggettabili a Iva;

che, di conseguenza, pronunciando sul ricorso proposto dal sig. ██████████ questo Giudice, in sostituzione della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace in questa sede impugnata e dichiarata nulla per difetto di competenza, accoglie la domanda e condanna ██████████ spa alla restituzione della somma indebitamente pretesa e pari ad € 72,23, con gli interessi legali dalla domanda al saldo; che le spese di questo giudizio, considerato l'errore compiuto in primo grado e la sostanziale novità della questione, molto dibattuta e assai influenzata dalle prassi locali di cui si è detto, vanno compensate tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.

PQM

Accoglie il secondo motivo di Appello;

Dichiara la nullità della sentenza impugnata, pronunciata dal Giudice di Pace di Prato, per difetto di competenza per materia, e decidendo sulla domanda introduttiva proposta da [REDACTED] condanna [REDACTED] alla restituzione, in favore del [REDACTED], della somma indebitamente pretesa e pari ad € 72,23, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, con la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Prato il 21 maggio 2013, ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., dal PI sottoscritto.

IL PI
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE